

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, richiamando il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), evidenzia quanto segue:

- in data 3 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 363/2021/R/RIF procedeva all' "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'anzidetto atto ARERA permetteva la determinazione e la regolazione delle entrate tariffarie, stabilendo dei limiti alle stesse, per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comprendente la raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché la gestione e realizzazione degli impianti) o dei singoli servizi che lo compongono, includendo così anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento che, sempre nel documento ARERA, potevano essere classificati secondo la natura del gestore dell'impianto o del ruolo che ricoprono nel ciclo di gestione;
- con legge regionale 9 maggio 2022, n. 4 veniva approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022/2026;
- in data 24 giugno 2022 veniva approvato, con Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 257, il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, nel quale ai sensi del cap. 9.6 ("La pianificazione regionale e la classificazione degli impianti di trattamento"), si chiede la qualificazione di impianti di chiusura del ciclo minimi - nei pertinenti atti di programmazione regionale - per i flussi relativi al RUR (Rifiuto Urbano Residuo) e alla FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi urbani).

Evidenzia che sono impianti "minimi" quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e che, secondo quanto stabilito nell'articolo 21 dell'allegato A della deliberazione 363/2021 di ARERA, devono:

- offrire una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori (A);
- soddisfare, in aggiunta a quanto previsto al precedente punto, le seguenti condizioni alternative (B):
 - a) avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi (B.a);
 - b) essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti (B.b).

Precisa come la deliberazione ARERA 363/2021, dopo l'adozione del PNGR, abbia subito ricorsi e parziali annullamenti da parte del TAR Lombardia paralizzando di fatto l'attività di regolazione fino al 23 gennaio 2024 quando ARERA, dopo aver fatto ricorso al Consiglio di Stato, ha ottemperato con una nuova deliberazione - n. 7/2024/R/RIF- alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF. Sostanzialmente le modificazioni introdotte alla precedente deliberazione (n. 363/2021) consistono: nella presa d'atto di ciò che era stato previsto nel PNGR e nella conferma dei criteri per l'individuazione degli impianti minimi già disciplinati nella precedente deliberazione.

Evidenzia che in data 16 aprile 2024, ARERA con propria determinazione n.2/Dtac/2024 ha fornito gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 (piano economico-finanziario, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità), stabilendo così le modalità con le quali i gestori degli impianti "minimi" di chiusura del ciclo

dei rifiuti dovevano comunicare i piani economico-finanziari ai fini della definizione delle tariffe di accesso.

Ricorda che con la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e, in particolare l'articolo 7, si era stabilito che la Regione costituisse Autorità Territoriale Ottimale (ATO) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti per le fasi di smaltimento e recupero finale.

Richiama la legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi) nella quale si prevedeva - alla base della nuova pianificazione regionale- un sistema coordinato di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani che consentisse di adempiere agli obblighi normativi previsti, nel rispetto delle competenze statali, perseguendo l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani. Il Piano regionale infatti, definendo un modello organizzativo e gestionale atto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, individuava il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne come punto di riferimento per tutti i SubATO della Valle d'Aosta (che si occupano del servizio di raccolta dei rifiuti) per la gestione dei rifiuti urbani, nelle diverse fasi di conferimento: deposito temporaneo, messa in riserva, eventuale pretrattamento finalizzato al recupero dei rifiuti indifferenziati e pretrattamento dei rifiuti indifferenziati per il successivo avvio al recupero/smaltimento finale.

Precisa che con deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 9 ottobre 2017 era stato approvato il progetto di fattibilità di cui alla proposta di finanza di progetto relativa alla realizzazione degli impianti di trattamento e di adeguamento delle strutture del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, presentata dalla costituenda ATI composta dalla società REA DALMINE S.p.A., di Dalmine (BG) e dalla società F.Lli RONC S.r.l., di Introd, ritenendola di fatto adeguata e rispondente agli obiettivi previsti dalla Pianificazione, così come riportati dettagliatamente al punto 10.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la l.r. 22/2015.

Richiama il provvedimento del Dirigente della Struttura attività estrattive, rifiuti e qualità delle acque n. 4974 del 6 settembre 2018, di presa d'atto dell'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta, per un periodo di 17 anni (2 per la costruzione degli impianti e 15 per la gestione integrata dei servizi) a partire dal 1° gennaio 2020, all'associazione temporanea di imprese composta dalle società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG), F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE).

Precisa che in data 2 luglio 2019 la Regione ha, infine, sottoscritto il contratto n. 14767 di repertorio con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) aggiudicatario, ora divenuto una società di progetto denominata EnVal s.r.l., relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, registrato ad Aosta in data 8 luglio 2019 al n. 2573 serie 1T.

Sottolinea, come riferito dai competenti uffici, che il contratto sopraddetto, all'articolo 2 comma 3, prevede per lo svolgimento del servizio di gestione in questione le attività di seguito elencate: ricevimento dei rifiuti; gestione delle attività di trito-vagliatura dei rifiuti urbani e speciali assimilabili indifferenziati; gestione delle attività di biostabilizzazione aerobica del sottovaglio derivante dalla tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati; gestione delle

attività di selezione del flusso di raccolta differenziata multimateriale a prevalente base plastica; gestione del flusso derivante dalla raccolta differenziata della frazione organica di origine domestica e da utenze assimilate (attività di ristorazione e industrie agro-alimentari) e gestione dei restanti flussi provenienti dalla raccolta differenziata.

Evidenzia inoltre l'impegno previsto all'articolo 7 del citato contratto da parte del Concedente, ovvero l'Amministrazione regionale, di garantire l'afflusso di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio regionale per tutta la durata della Concessione.

Evidenzia come anche nell'ultimo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti (quinquennio 2022/2026), approvato con legge regionale 9 maggio 2022, n. 4, è stato riconfermato il ruolo centrale del Centro di Brissogne per la fase di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani sul territorio regionale, senza però individuarlo quale impianto "minimo" in quanto tale definizione veniva introdotta solo con l'adozione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, avvenuta in data 24 giugno 2022, successivamente all'approvazione di quello regionale.

Riferisce, come rappresentato dal Dirigente della Struttura economia circolare, rifiuti, bonifica e attività estrattive che, sulla base di quanto sopra esposto, il Centro regionale di trattamento dei rifiuti di Brissogne rientra a tutti gli effetti nella definizione, stabilita nell'articolo 21 dell'allegato A della deliberazione 363/2021 di ARERA, di impianto minimo in quanto:

- è l'unico impianto presente sul territorio regionale (punto A)
- risulta quindi un impianto essenziale ed indispensabile per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale, soggetto a regolazione da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta dei costi riconosciuti e delle relative tariffe applicate annualmente ai Comuni.
- ha una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione (P.R.G.R.) o da altri atti amministrativi (contratto di concessione) (punto B.a)
- era già stato individuato nella programmazione (punto B.b).

L'Assessore propone, in attuazione del Programma Nazionale di gestione dei rifiuti, di dare quindi atto che il Centro di trattamento dei rifiuti di Brissogne è a tutti gli effetti da intendersi impianto di chiusura del ciclo minimo e come tale deve sottostare a quanto previsto con la deliberazione di ARERA sopra richiamata.

LA GIUNTA REGIONALE

- su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;
- richiamata la deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura organizzativa economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive dell'Assessorato regionale opere pubbliche, territorio e ambiente, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di riconoscere, ai sensi di quanto stabilito al capitolo 9 recante “Criteri e linee strategiche per l’elaborazione dei Piani regionali” del programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica n. 257 del 24 giugno 2021 e della deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF del 23 gennaio 2024, il Centro regionale di Brissogne, quale impianto minimo, nel documento di programmazione regionale;
- 2) di dare atto che la citata deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF ha potere di eterointegrazione contrattuale e quindi integra il contratto in essere tra l’Amministrazione regionale e la società di gestione del Centro di Brissogne con i nuovi obblighi previsti dalla deliberazione stessa;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

LB